

Deliberazione della Giunta Regionale 22 aprile 2022, n. 22-4918

Istituzione del "Comitato paritetico regionale" secondo i dettami dell'art. 17 "Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 502 del 1992 e s.m.i.- Triennio 2016-2018" esecutivo con Intesa Stato-Regioni del 31 marzo 2020 e s.m.i.

A relazione dell'Assessore Icardi:

Visto l' "Accordo Collettivo Nazionale (ACN-SAI) per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. – triennio 2016-2018", sancito in data 31 marzo 2020 rep. n. 49 e s.m.i..

Visto l'art. 17 del summenzionato ACN SAI che al comma 1 disciplina la costituzione del Comitato paritetico regionale che recita:

"1. In ciascuna Regione è istituito un Comitato paritetico composto da:

- a. quattro rappresentanti delle Aziende individuati dalla Regione;*
- b. cinque rappresentanti degli specialisti ambulatoriali, veterinari e professionisti di cui al presente Accordo, operanti nella Regione, individuati dalle organizzazioni sindacali firmatarie del presente Accordo e dotate di un terminale associativo domiciliato in Regione riferito al presente ambito contrattuale. Il numero dei componenti è attribuito in rapporto direttamente proporzionale alle deleghe per la ritenuta sindacale rilasciate in favore di ciascuna organizzazione sindacale. I quozienti frazionali derivanti dal calcolo del rapporto proporzionale sono arrotondati all'unità più vicina. Esperite le procedure sopra indicate, l'eventuale componente ancora da assegnare è attribuito alla organizzazione sindacale con il maggior numero di deleghe. Ciascuna organizzazione sindacale non può designare più di quattro componenti; tuttavia, in caso di assenza di altre organizzazioni sindacali firmatarie del presente Accordo e dotate di un terminale associativo domiciliato in Regione riferito al presente ambito contrattuale, la totalità dei componenti è assegnata all'organizzazione sindacale presente;*
- c. oltre ai titolari, sono rispettivamente individuati, con le stesse modalità, altrettanti membri supplenti i quali subentrano in caso di assenza di uno o più titolari.*

2. L'Assessore regionale alla Sanità o suo delegato integra la parte pubblica di cui al comma 1, lettera a) e presiede il Comitato.

3. La composizione, l'attività e le funzioni del Comitato sono definite a livello regionale. Non competono al Comitato la trattativa e la definizione degli Accordi Integrativi regionali."

Visto il successivo comma 4, del medesimo art. 17, che definisce l'attività di competenza del Comitato finalizzata a:

- "a) formulare pareri e proposte sulla programmazione sanitaria regionale, sulla base del monitoraggio del monte ore e del suo pieno utilizzo (...);*
- b) fornire indirizzi alle Aziende ed ai Comitati zionali per l'uniforme applicazione dell'Accordo Integrativo Regionale;*
- c) attuare il monitoraggio degli Accordi Attuativi Aziendali;*
- d) formulare indirizzi sui temi della formazione di interesse regionale;*
- e) avanzare proposte in materia di organizzazione del lavoro, semplificazione dell'accesso alle prestazioni specialistiche, obiettivi e progetti di prioritario interesse".*

Vista inoltre la Dichiarazione a verbale n. 2 dell'ACN SAI che afferma: *“Il terminale associativo è una struttura sindacale dotata del potere di rappresentanza della sigla a livello negoziale di riferimento (nazionale, regionale, aziendale). Si estrinseca nella sussistenza di una struttura organizzativa caratterizzata da una pluralità di componenti, operanti per ciascun livello negoziale ed eletti nel rispetto del principio di democraticità interno quali rappresentanti di un'unica organizzazione sindacale accreditata presso le amministrazioni di riferimento”.*

Preso atto:

- della nota SISAC, prot. n. 308 del 9 maggio 2017, che esplicita le modalità di calcolo per determinare il numero dei componenti rappresentanti delle O.S. in seno al menzionato Comitato;

- che, in base alla rilevazione SISAC delle deleghe sindacali per la trattenuta del contributo sindacale al 1° gennaio 2021, finalizzata alla misurazione della rappresentatività sindacale di ciascuna Organizzazione Sindacale firmataria, ai sensi dell'art. 14 ACN SAI, risultano le seguenti percentuali ed il conseguente numero di componenti di parte sindacale calcolati secondo la proporzione indicata nella nota SISAC n. 308 summenzionata:

SINDACATI	NUMERO DELEGHE TOTALE	% TOTALE A LIVELLO REGIONALE	NUMERO RAPPRESENTANTI NEL COMITATO
SUMAI	419	57,01	3
Federazione CISL Medici	195	26,53	1
FESPA	104	14,15	1
UIL FPL	14	1,90	0
F.I.A.L.S.	0	0	0
USB	0	0	0

- delle note delle organizzazioni sindacali SUMAI, Federazione CISL MEDICI e FESPA agli atti della Direzione Sanità, Settore Sistemi organizzativi e risorse umane del SSR, con le quali le citate organizzazioni legittimate hanno provveduto, su richiesta della medesima Direzione, a designare i propri componenti rappresentati nell'ambito del Comitato regionale (membri titolari e membri supplenti);

- che al Sindacato FESPA è stato richiesto, in ultimo, con nota del Settore competente in materia prot. 4185 del 4 febbraio 2022 di provvedere entro il 15 febbraio 2022 all'individuazione di un rappresentante supplente in regola con i requisiti richiesti con la vigente normativa in materia e specificatamente con potere di rappresentanza regionale ed espressione di democraticità all'interno dell'O.S., al posto della dott.ssa Ermelinda Luccarelli che risulta non essere tra i medici specialisti ambulatoriali convenzionati con la nostra Regione;

- che il Sindacato FESPA non ha fatto pervenire alcun nominativo per il rappresentante supplente in seno al Comitato regionale.

Ritenuto, pertanto,

ai fini della costituzione del Comitato regionale per la specialistica, art. 17 dell'ACN 31 marzo 2020 di individuare i seguenti nominativi quali rappresentanti della parte pubblica:

Presidente: Lorenzo ANGELONE, AOU CITTA' DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA di Torino, delegato ai sensi dell'art. 17, comma 2 dell'A.C.N. 31 marzo 2020 dall'Assessore alla Sanità e Welfare

Componenti di parte pubblica, rappresentanti delle Aziende Sanitarie:

Componenti titolari:

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| 1) Ada MARTORANA | ASL CITTA' DI TORINO |
| 2) Mauro TRIONI | ASL TO4 |
| 3) Giovanni SICILIANO | ASL CN1 |
| 4) Barbara BRAGANTE | ASL BI |

Componenti supplenti:

- | | |
|---------------------|---------|
| 1) Paola FASANO | ASL TO3 |
| 2) Lavinia MORTONI | ASL TO4 |
| 3) Luigi BARBERO | ASL CN1 |
| 4) Emanuele OLIVERO | ASL CN1 |

Preso atto che i ***Componenti di parte medica in rappresentanza delle Organizzazioni Sindacali, firmatarie dell'ACN del 31 marzo 2020 e s.m.i. sono i seguenti:***

Componenti titolari

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| 1) Renato OBRIZZO | SUMAI |
| 2) Fernando MUIA' | SUMAI |
| 3) Andrea SCIOLLA | SUMAI |
| 4) Lorena COLONNELLO | Federazione CISL MEDICI |
| 5) Alberto BROCCIO | FESPA |

Componenti supplenti:

- | | |
|-------------------|-------------------------|
| 1) Andrea ZANUSSO | SUMAI |
| 2) Daniela CABODI | SUMAI |
| 3) Giorgio VISCA | SUMAI |
| 4) Daniela MORERO | Federazione CISL MEDICI |
| 5) (non indicato) | FESPA |

Dato atto che secondo quanto dichiarato dalle sopracitate organizzazioni sindacali le medesime sono dotate di rispettivo terminale associativo domiciliato in Regione Piemonte.

Attestato che il presente provvedimento non comporta oneri economici aggiuntivi a carico del bilancio regionale ai sensi dell'art. 8 della D.G.R. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata con D.G.R. n. 1-3361 del 14.6.2021.

Tutto ciò premesso e considerato, la Giunta Regionale, condividendo le proposte del Relatore, a voti unanimi resi nelle forme di legge,

delibera

- di istituire il Comitato paritetico regionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali, ai sensi dell'art. 17 dell'ACN 31 marzo 2020 e s.m.i., così come di seguito riportato:

Presidente: Lorenzo ANGELONE, AOU CITTA' DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA di Torino, delegato ai sensi dell'art. 17, comma 2 dell'A.C.N. 31 marzo 2020 dall'Assessore alla Sanità e Welfare

Componenti di parte pubblica, rappresentanti delle Aziende Sanitarie:

Componenti titolari:

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| 1) Ada MARTORANA | ASL CITTA' DI TORINO |
| 2) Mauro TRIONI | ASL TO4 |
| 3) Giovanni SICILIANO | ASL CN1 |
| 4) Barbara BRAGANTE | ASL BI |

Componenti supplenti:

- | | |
|---------------------|---------|
| 1) Paola FASANO | ASL TO3 |
| 2) Lavinia MORTONI | ASL TO4 |
| 3) Luigi BARBERO | ASL CN1 |
| 4) Emanuele Olivero | ASL CN1 |

Componenti di parte medica, rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali, firmatarie dell'ACN del 21 giugno 2018:

Componenti titolari:

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| 1) Renato OBRIZZO | SUMAI |
| 2) Fernando MUIA' | SUMAI |
| 3) Andrea SCIOLLA | SUMAI |
| 4) Lorena COLONNELLO | Federazione CISL MEDICI |
| 5) Alberto BROCCIO | FESPA |

Componenti supplenti:

- | | |
|-------------------|-------------------------|
| 1) Andrea ZANUSSO | SUMAI |
| 2) Daniela CABODI | SUMAI |
| 3) Giorgio VISCA | SUMAI |
| 4) Daniela MORERO | Federazione CISL MEDICI |
| 5) (non indicato) | FESPA |

- di dare atto che il Comitato svolge le attività e le funzioni di cui all'art. 17, comma 4 dell'ACN 31.3.2020;

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri economici aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)